

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 16 gennaio

2/2015

**Legge
cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica
Legge
istituente l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958; modifica**
(del 5 novembre 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6772 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.
La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

**Titolo
Legge cantonale sull'energia (LEn)**

- | | |
|---|---|
| Indirizzi per la produzione di energia elettrica
a) fonti rinnovabili | Art. 5b (nuovo) ¹ Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali.
² La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano. |
| b) idroelettrico | Art. 5c (nuovo) ¹ Le centrali idroelettriche con potenza inferiore ai 10 MW sono da promuovere alle condizioni stabilite nel Piano direttore e prioritariamente sfruttando infrastrutture esistenti.
² È ammessa unicamente la realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio di piccola-media potenza per la regolazione della rete cantonale e nazionale. |
| c) obbligo della cogenerazione | Art. 5d (nuovo) ¹ La produzione di energia elettrica da centrali a legna viene sostenuta solo se sussidiaria alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.
² La produzione di energia elettrica da impianti a biomassa (scarti organici) viene sostenuta solo se sussidiaria alla reimmissione nel ciclo naturale della materia organica. |
| d) fonti non rinnovabili | Art. 5e (nuovo) La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo nel caso di impianti a gas abbinati alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica. |

**Indirizzi per
l'energia
termica**

Art. 5f (nuovo) Le reti di teleriscaldamento sono da realizzare prioritariamente rispetto ad una rete capillare del gas o, a dipendenza dell'idoneità della zona e della situazione della distribuzione del gas, in modo complementare.

Incentivi

Art. 7 Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile.

Finanziamento

Art. 8a cpv. 1

¹I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell'efficienza ed efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

II.

La legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Titolo

Legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale (LAET)

Art. 2 cpv. 2 e 4

²L'azienda, conformemente alle norme della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) e al Piano energetico cantonale (PEC), concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie da fonti rinnovabili; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie da fonti rinnovabili.

⁴L'azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone - in Svizzera o all'estero - né direttamente né indirettamente tramite la partecipazione a società o enti.

**Prezzi e certifi-
cazione
dell'energia**

Art. 3b cpv. 3 (nuovo)

³Sul totale dell'energia fornita, l'azienda deve poter offrire al consumatore finale in Ticino una quota parte minima del 90% di energia certificata di origine rinnovabile a prezzi concorrenziali.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 5 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Il CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. delle modifiche di Legge che precedono,

ordina:

Le modifiche 5 novembre 2014 della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 e della Legge istituyente l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° febbraio 2015.

Bellinzona, 13 gennaio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Legge

di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010; modifica

(del 24 novembre 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6986 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2I moduli ufficiali, oltre a quanto previsto dalle norme federali sulla locazione (CO e OLAL), devono inoltre contenere:

1. l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
2. la data e la firma del locatore o del suo rappresentante;
3. nel caso di notificazione della disdetta, la possibilità per il conduttore di chiedere la motivazione per scritto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 24 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2015 n. 4)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: **G. Buzzini**

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 10'000'000.–
per la continuazione del Piano di pronto intervento (PPI 5) nell'ambito
del Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM)**

(del 24 novembre 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 luglio 2014 n. 6963 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato lo stanziamento di un credito quadro di fr. 10'000'000.– per la continuazione del Piano di pronto intervento (PPI 5) nell'ambito del Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM).

Art. 2 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere tale credito in singoli crediti d'impegno.

Art. 3 Il credito quadro è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Art. 4 I contributi e le entrate saranno accreditati alle corrispettive voci d'entrata per investimenti.

Art. 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2015 n. 5)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo**concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 2'190'000.– per l'allestimento dei progetti di massima, dei progetti definitivi e di studi specialistici delle misure previste in priorità A del Programma di agglomerato del Mendrisiotto di seconda generazione (PAM 2) e per il supporto tecnico svolto dalla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM)**

(del 24 novembre 2014)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

– richiamate:

- la legge sulle strade del 23 marzo 1983;
- la legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto del 12 marzo 1997;

– visto il messaggio 8 luglio 2014 n. 6963 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 ¹È stanziato un credito di fr. 2'040'000.– per la progettazione di massima e definitiva delle misure infrastrutturali d'interesse regionale e per la concretizzazione delle misure non infrastrutturali previste dal Programma d'agglomerato del Mendrisiotto (PAM2) in priorità A.

²È stanziato un credito di fr. 150'000.– per il supporto tecnico svolto dalla CRTM negli anni 2014-16 nell'ambito del Programma d'agglomerato del Mendrisiotto. Esso verrà liberato annualmente nella misura di fr. 50'000.–. Il relativo importo verrà versato a consuntivo dietro presentazione, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, di un rendiconto sulle spese effettive.

Art. 2 ¹Il credito complessivo di fr. 2'040'000.– è iscritto in misura di fr. 890'000.– a carico del conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità e in misura di fr. 1'150'000.– al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

²Il credito di fr. 150'000.– è iscritto a carico del conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.

Art. 3 Le entrate saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata per investimenti.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2015 n. 6)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
concernente l'approvazione del progetto integrale (selvicoltura e
premunizioni) nel comprensorio boschivo di Pozzöu - Valle di Ronco
nei Comuni di Giornico, Personico e Bodio, e lo stanziamento di un
sussidio complessivo cantonale e federale di fr. 3'253'600.–**

(del 25 novembre 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 agosto 2014 n. 6979 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato il progetto integrale (selvicoltura e premunizioni) nel comprensorio boschivo di Pozzöu - Valle di Ronco nei Comuni di Giornico, Personico e Bodio.

Art. 2 È accordato un sussidio cantonale di fr. 2'069'050.– al Patriziato di Giornico, per il sussidiamento degli interventi previsti nell'ambito del progetto integrale (selvicoltura e premunizioni) nel comprensorio boschivo di Pozzöu - Valle di Ronco nei Comuni di Giornico, Personico e Bodio.

Il contributo federale a favore del Patriziato di Giornico ammonterà a fr. 1'184'550.–.

Art. 3 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale.

Art. 4 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Art. 5 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Art. 6 Il Patriziato di Giornico si impegna alla realizzazione completa dei lavori progettati ed a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio.

Art. 7 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 novembre 2014

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 13 gennaio 2015 n. 7)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini